

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I N. 5

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1990

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, ALAGNA, NICOTRA, PAGANELLI, FINOC-
CHIARO FIDELBO, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA,
FUMAGALLI CARULLI, BINETTI, MELLINI**

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 6 dicembre 1989 (Stampato n. 3912)

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 5 luglio 1990 (Stampato n. 2006)

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge contenente « Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ».

Secondo il vigente ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore l'iscrizione all'albo dei procuratori deve avvenire necessariamente entro l'ambito del distretto di Corte di appello presso il quale il procuratore ha svolto la prescritta pratica forense ed ha sostenuto l'esame. Il trasferimento dell'iscrizione presso altro albo può essere chiesto non prima che sia maturato un biennio di iscrizione nell'albo che si intende abbandonare e obbliga al trasferimento della residenza nella nuova sede. Eguali vincoli di permanenza biennale e di spostamento della residenza sono richiesti per la domanda di trasferimento da uno all'altro albo di avvocato.

La legge trasmessa per la promulgazione si propone di adeguare la normativa ai principi costituzionali della libertà di circolazione e di residenza, nonché alla normativa comunitaria che consente agli avvocati degli altri Stati di esercitare liberamente la professione senza limiti temporali e territoriali.

La legge prevede a tal fine che, una volta superati gli esami di idoneità — da sostenere nella sede di Corte di appello nella quale si è svolta la pratica e dove quindi si ha la residenza — il procuratore possa chiedere l'iscrizione anche in un albo compreso nel distretto di una diversa Corte di appello e possa poi chiedere il trasferimento ad altra sede anche senza trasferire la propria residenza. Eguale possibilità di trasferimento senza vincolo di residenza è attribuita agli avvocati per l'iscrizione nei relativi albi.

Debbo rilevare che le nuove norme non appaiono del tutto coordinate con quelle dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e con quelle processuali.

Il difetto di adeguato collegamento non riguarda l'abolizione del limite temporale per il trasferimento dell'iscrizione negli albi né l'abolizione del vincolo di sede per la prima iscrizione nell'albo dei procuratori, ma deriva dall'avvenuta recisione di ogni relazione tra albo professionale di iscrizione e luogo di residenza del professionista.

Nel vigente ordinamento i procuratori legali, la cui abilitazione professionale, come è noto, è limitata al distretto di Corte d'appello nel quale è compreso l'albo di iscrizione, devono risiedere nel capoluogo del circondario di tribunale al quale appartiene l'albo medesimo, salva diversa autorizzazione che può concedere il Presidente del tribunale, purché il procuratore abbia nel capoluogo un ufficio

presso un altro procuratore (articoli 10 e 17 del regio decreto-legge 17 novembre 1933, n. 1578).

In tal modo, quindi, le notificazioni e comunicazioni che nel corso del processo civile si fanno al procuratore costituito, a norma dell'articolo 170 del codice di procedura, possono essere effettuate agevolmente presso una residenza individuata nell'ambito del distretto.

Le nuove norme, svincolando l'iscrizione nell'albo dal requisito della residenza, possono rendere particolarmente difficoltosa la notifica di atti al procuratore costituito. La residenza resterebbe, infatti, collegata solo alla iscrizione nel registro dei praticanti e potrebbe in seguito mutare, rendendo in ipotesi addirittura necessaria una ricerca anagrafica. Comunque, la residenza potrebbe essere fissata in luogo molto distante dall'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende il processo, con conseguente allungamento dei tempi occorrenti per l'esecuzione delle notificazioni e comunicazioni.

La cessazione di ogni vincolo tra residenza ed iscrizione nell'albo dei procuratori e degli avvocati potrebbe implicare eguali difficoltà nelle notifiche e nelle comunicazioni relative al processo penale, specie ove trattasi di atti urgenti o per i quali l'avviso al difensore è richiesto a pena di nullità.

Non poche difficoltà potrebbero sorgere, inoltre, per la formazione dell'elenco dei difensori d'ufficio previsto dall'articolo 97 del nuovo codice di procedura penale e dall'articolo 29 delle norme di attuazione, atteso che la reperibilità, prevista per i professionisti inclusi nell'elenco, può essere assicurata con maggiore difficoltà e minore prontezza da professionisti che risiedono in località lontane dall'ufficio giudiziario che procede.

Deve d'altra parte ritenersi che i principi sulla libertà di circolazione e di residenza non sarebbero intaccati, se per gli avvocati e i procuratori, in luogo dell'obbligo della residenza nel circondario di iscrizione, fosse almeno prescritto l'obbligo di indicare un loro domicilio nell'ambito del distretto o del circondario di iscrizione.

In un momento nel quale non si può non avere preoccupazione per la situazione di crisi presente nel processo civile e di difficile avvio del nuovo processo penale, ritengo sia doveroso evitare che un coordinamento non perfettamente adeguato tra la nuova disciplina sulle professioni di avvocato e procuratore e le norme processuali possa contribuire a frapporre ostacoli e provocare ulteriori ritardi negli adempimenti processuali.

Per le considerazioni che precedono, con il presente messaggio, avvalendomi dei poteri conferitimi dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione, rinvio per nuovo esame la legge indicata approvata dalla Camera dei Deputati il 6 dicembre 1989 e dal Senato della Repubblica il 5 luglio 1990.

Roma, 1° agosto 1990.

COSSIGA

VASSALLI

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore

ART. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale di un distretto di corte d'appello anche diversa da quella presso la quale l'interessato ha sostenuto l'esame.

2. Gli altri soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo dei procuratori legali possono chiedere l'iscrizione nell'albo presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza.

3. Il procuratore legale può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto, ancorché nell'ambito della stessa non abbia o non intenda fissare la sua residenza, purché non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

4. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

ART. 2.

1. I soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo degli avvocati possono chiedere l'iscrizione nell'albo degli avvo-

cati presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza, presentando la domanda al relativo consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali.

2. L'avvocato può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione, purché non si trovi in alcuna delle situazioni previste dal comma 3 dell'articolo 1.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

ART. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25, il numero 3° del primo comma dell'articolo 27 e l'articolo 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.